

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA DELLA DISCIPLINA PER L'ACCESSO IN MAGISTRATURA, NONCHE' DELLA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA E DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETTERA A) E 2, COMMA 1, LETTERE A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q), E R), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150, NONCHE' REGIME TRANSITORIO DI CUI AGLI ARTICOLI 1, COMMA 3 E 2, COMMA 9, DELLA MEDESIMA LEGGE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

VISTI, in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernenti la modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3 e 2, comma 9, della medesima legge numero 150 del 2005;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi ... e del Senato della Repubblica, espressi ..., a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN TEMA DI AMMISSIONE IN MAGISTRATURA E UDITORATO

Art. 1

(Concorso per uditore giudiziario)

1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.
2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
 - a) diritto civile;
 - b) diritto penale;
 - c) diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
 - a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
 - b) procedura civile;
 - c) diritto penale;
 - d) procedura penale;

- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e industriale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
- l) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. Il colloquio è condotto secondo modelli di valutazione approvati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione al concorso)

1. Al concorso sono ammessi coloro che:

- a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
- b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
- e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
- f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina

giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) avere sempre tenuto illibata condotta civile e morale;
- d) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 3

(Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il concorso ha luogo in Roma, di regola nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno e, comunque, nei trenta giorni prima o dopo la predetta data.

2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.

3. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina

dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 5, limitatamente alla durata dell'attività del comitato.

Art. 4

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate oltre il termine di cui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.

Art. 5

(Commissione di concorso)

1. La commissione di concorso è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245 – Supplemento ordinario n. 170, e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello

del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia.

Art. 6

(Lavori della commissione)

1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta.

2. L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio degli uditori entro 12 mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.

3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

4. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle scadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.

5. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine della procedura concorsuale.

6. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

7. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di quattrocento candidati ed esegue l'esame orale di non meno di cento candidati.

8. Il mancato rispetto delle scadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.

9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione.

Art. 7

(Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura)

1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.
2. Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.
3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

Art. 8

(Nomina ad uditore giudiziario)

1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, uditore giudiziario, nei limiti dei posti messi a concorso.
2. Espletata la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell'ambito della funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano, altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Art. 9

(Destinazione degli uditori, assimilazione gerarchica e trattamento economico)

1. Gli uditori giudiziari svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150
2. Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.

CAPO II

FUNZIONI DEI MAGISTRATI

Art. 10

(Funzioni dei magistrati)

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e) e 2, comma 5, della legge numero 150 del 2005, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:
 - a) giudicanti di primo grado;
 - b) requirenti di primo grado;
 - c) giudicanti di secondo grado;

- d) requirenti di secondo grado;
- e) semidirettive giudicanti di primo grado;
- f) semidirettive requirenti di primo grado;
- g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
- h) semidirettive requirenti di secondo grado;
- i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- m) giudicanti di legittimità;
- n) requirenti di legittimità;
- o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- q) direttive superiori apicali di legittimità.

Art. 11

(Funzioni di merito e di legittimità)

1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza.
2. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello.
4. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.
5. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale.
6. Le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello.
8. Le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello.
9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni.
10. Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
11. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
12. Le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.
13. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello.
14. Le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.
15. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione.
16. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

17. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione.

18. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

19. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

20. Le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione;

21. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo Presidente della Corte di cassazione.

CAPO III DELLA PROGRESSIONE NELLE FUNZIONI

Art. 12 *(Progressione nelle funzioni)*

1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

- a) mediante concorso per titoli ed esami;
- b) mediante concorso per titoli;

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni, giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.

CAPO IV PASSAGGIO DI FUNZIONI

Art. 13 *(Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti)*

1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata

con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2.

Art. 14

(Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti)

1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Si applica il comma 2 dell'articolo 13.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 1.

Art. 15

(Periodicità dei passaggi)

1. Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e, comunque, con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione di cui agli articoli 13 e 14.

2. Fuori dai casi indicati agli articoli 13 e 14 e, in via transitoria, dall'articolo 16, non è consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

3. Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 16, il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 16

(Regime transitorio)

1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa banditi in data anteriore alla effettiva entrata in funzione della Scuola.

2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge numero 150 del 2005, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

3. Il mutamento effettivo di funzioni è disposto, previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura, nel limite dei posti vacanti annualmente individuati dallo stesso Consiglio nei cinque anni successivi a quello di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2.

4. Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo organico al momento dell'acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni sia già avvenuto all'atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui medesimo comma 2 decorre dalla

data di ricollocamento medesimo. In tale ipotesi, il termine quinquennale di cui al comma 3 decorre da quest'ultima data. Si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5 e 6.

5. Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali è richiesto il passaggio e, a parità o in assenza di anzianità in tali funzioni, sulla base dell'anzianità di servizio.

6. Nell'ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.

CAPO V ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI PRIMO GRADO

Art. 17

(Posti vacanti nella funzione giudicante)

1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianità di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura.

Art. 18

(Posti vacanti nella funzione requirente)

1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 13, comma 1 e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianità di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura.

Art. 19

(Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico nell'ambito dello stesso ufficio, possono ulteriormente permanervi per un biennio, decorrente dalla suddetta data. Ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di cui al presente comma si applica quanto previsto dal comma 1.
3. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.

CAPO VI

ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI SECONDO GRADO

Art. 20

(Posti vacanti nella funzione giudicante)

1. I posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
 - a) per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
 - b) per il 70 per cento, ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
 - c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
 - d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed espletato nello stesso anno.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di

secondo grado, assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.

3. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 2 possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.

4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 2 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 5.

5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 3 e 4.

Art. 21

(Posti vacanti nella funzione requirente)

1. I posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.

2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

- a) per il 30 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
- b) per il 70 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
- c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
- d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.

3. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 2 possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.

4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 2 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 5.

5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 3 e 4.

Art. 22

(Regime transitorio)

1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado, di cui agli articoli 20 e 21, non è richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.

2. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge numero 150 del 2005, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.

3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di secondo grado ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 20 e 21, e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.

CAPO VII

ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ

Art. 23

(Posti vacanti nella funzione giudicante)

1. I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo già esercitato funzioni di legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulle domande o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

- a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
 - b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
 - c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
 - d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.

Art. 24

(Posti vacanti nella funzione requirente)

1. I posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo già esercitato funzioni di legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulla domanda o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
 - a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
 - b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni requirenti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di

- servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
- c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
 - d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno;
2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.

Art. 25

(Regime transitorio)

1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, di cui agli articoli 23 e 24, non è richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di legittimità e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimità, di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
2. Le disposizioni degli articoli 23 e 24 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge numero 150 del 2005, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.
3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.

CAPO VIII CONCORSI E COMMISSIONI

Art. 26

(Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami)

1. La valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli articoli 13, 14, 20, 21, 23 e 24 deve porre in evidenza la professionalità del magistrato.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, si deve tener conto, in via prevalente, della attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei provvedimenti emessi, dalla rilevanza e complessità delle fattispecie esaminate e delle questioni

giuridiche trattate, da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti medesimi, nonché dall'eventuale autorelazione e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e gradi di giudizio. Nella valutazione delle risultanze statistiche relative al lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della sede dell'ufficio cui il magistrato è stato assegnato, con esame comparativo rispetto alle statistiche medie nazionali nonché dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalità del magistrato è altresì desunta dalle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonché da titoli di studio o da ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali.

3. E' utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere l'anonimato dell'estensore del provvedimento o dell'autore della pubblicazione.

4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei titoli solamente in caso di esito positivo della prova di esame. La valutazione dei titoli deve incidere nella misura del 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria.

5. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76 bis, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste.

7. Le prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta.

8. I magistrati che, prima dell'espletamento di uno dei concorsi di cui all'articolo 12, hanno ricevuto l'applicazione di una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione, sono ammessi ai medesimi concorsi dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva. Detto periodo di maggiorazione temporale non può essere, comunque, inferiore a due né superiore a quattro anni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, commi 3, 4 e 5 e dal Capo VIII.

Art. 27

(Corsi di formazione)

1. La valutazione conseguita all'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità ha una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.

Art. 28

(Commissioni di concorso)

1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 20 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

2. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 21 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre

professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 23 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

4. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 24 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento.

6. I componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità, non sono immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico.

CAPO IX INCARICHI SEMIDIRETTIVI E DIRETTIVI

Art. 29

(Individuazione dei posti vacanti negli incarichi semidirettivi e direttivi di merito)

1. I posti vacanti negli incarichi semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, negli incarichi direttivi, giudicanti e requirenti, di primo grado e di primo grado elevato, nonché degli incarichi direttivi di secondo grado, sono individuati, quanto alle sedi, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 30

(Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado)

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di tre anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di tre anni.

Art. 31

(Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado)

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di sei anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di sei anni.

Art. 32

(Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado)

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di cinque anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di cinque anni.

Art. 33

(Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato)

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da almeno otto anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da almeno otto anni.

Art. 34

(Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado)

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità da almeno cinque anni
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità da almeno cinque anni.

Art. 35

(Conferimento degli incarichi direttivi di merito)

1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.
2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.

Art. 36

(Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1, è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Art. 37

(Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi di merito)

1. I magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, possono partecipare ai concorsi per gli incarichi semidirettivi e direttivi indicati agli articoli 30, 31, 32, 33.
2. L'esercizio di funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisce, a parità di graduatoria, costituisce titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 33.

Art. 38

(Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità)

1. Il numero dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità è individuato dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 39

(Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità)

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità i magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimità i magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni.

Art. 40

(Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali di legittimità)

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimità i magistrati che esercitano incarichi direttivi giudicanti di legittimità.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori requirenti di legittimità i magistrati che esercitano incarichi direttivi requirenti di legittimità.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il magistrato che esercita l'incarico di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione è legittimato a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico di procuratore generale presso la Corte di cassazione.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che esercitano incarichi direttivi e i magistrati che esercitano incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimità sono legittimati a

partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico direttivo superiore apicale di legittimità.

Art. 41

(Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità)

1. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge numero 150 del 2005, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.
2. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 40 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dall'articolo 12, comma 6.
3. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di legittimità da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.

Art. 42

(Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 41, comma 1, è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Art. 43

(Concorsi per gli incarichi direttivi)

1. I concorsi per gli incarichi direttivi determinano una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria fra gli idonei e propone al Ministro della giustizia, secondo le modalità del concerto di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo

1958, n. 195, le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio espresso al termine del medesimo.

3. Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, può ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi.

4. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive.

5. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni direttive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive.

6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.

7. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76 bis, secondo comma, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 44

(Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi)

1. I concorsi per gli incarichi semidirettivi determinano una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, in via prevalente, della laboriosità del magistrato e della sua capacità organizzativa. Ai fini della predetta valutazione di idoneità, possono essere altresì valutati, sebbene in via non prevalente, i titoli.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo.

3. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni semidirettive.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni semidirettive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive.

5. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.

6. Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate si deve tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso.

Art. 45

(Temporaneità degli incarichi direttivi)

1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni.

2. Il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per

incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge numero 150 del 2005, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

Art. 46

(Temporaneità degli incarichi semidirettivi)

1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge numero 150 del 2005, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19.

Art. 47

(Commissioni di concorso)

1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti relativi alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti è composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

2. La commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti è composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitano le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
3. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 28.

Art. 48

(Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia)

1. Le disposizioni degli articoli 43, commi 1, 2, e 3, 45, commi 1 e 4, 47, comma 2, si applicano anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia.
2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 45, comma 1, il magistrato che ha esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 49

(Regime transitorio)

1. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22, comma 2 e 25, comma 2, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di secondo grado.
2. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 34, per i magistrati di cui all'articolo 25, comma 2, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di legittimità.
3. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge numero 150 del 2005, abbiano già compiuto o compiranno nei successivi ventiquattro mesi venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 39 e 40 può avvenire anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità, ovvero delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, rispettivamente previsti nei suddetti articoli. Il termine quinquennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.

CAPO X

MAGISTRATI FUORI RUOLO

Art. 50

(Ricollocamento in ruolo)

1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale

presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.

2. Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge numero 150 del 2005, avviene:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalità di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo;

b) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

c) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonché, in via transitoria, dal comma 5, non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quat'ultimo caso non è consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

CAPO XI PROGRESSIONE ECONOMICA DEI MAGISTRATI

Art. 51 (*Classi di anzianità*)

1. La progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

b) seconda classe: da sei mesi a due anni;

c) terza classe: da due a cinque anni;

d) quarta classe: da cinque a tredici anni;

e) quinta classe: da tredici a venti anni;

f) sesta classe: da venti a ventotto anni;

g) settima classe: da ventotto anni in poi;

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.
3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 52 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria.

Art. 53 *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto si provvede mediante:
 - a) l'utilizzo degli stanziamenti di euro 1.231.449 per l'anno 2005 e di euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 35, della legge numero 150 del 2005, all'uopo richiamando l'apposita clausola di salvaguardia;
 - b) l'utilizzo della autorizzazione di spesa di euro 323.475 per l'anno 2005 e di euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 35, della legge numero 150 del 2005.

Art. 54 *(Abrogazioni)*

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
 - a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128 commi secondo e terzo, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145 primo comma, 147 primo comma, 149, 150, 151, 152 commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;
 - b) la legge 25 luglio 1966 n. 570;
 - c) la legge 20 dicembre 1973 n. 831.

Art. 55 *(Decorrenza di efficacia)*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il

Relazione illustrativa

Il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere da a) ad r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernente delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove si prevede che sia modificata la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati.

Il presente decreto è suddiviso in dodici capi che dettano nuove regole in materia di ammissione in magistratura e tirocinio (Capo I), di individuazione delle varie funzioni dei magistrati (Capo II), di avanzamento in tali funzioni (Capo III), di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa (Capo IV), di assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado (Capo V), di secondo grado (Capo VI) e di legittimità (Capo VII), di disciplina dei concorsi e delle relative commissioni (Capo VIII), di conferimento degli incarichi direttivi (Capo IX), di ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo (Capo X), di progressione economica dei magistrati (Capo XI), oltre alle disposizioni finali e relative all'ambito applicativo (Capo XII).

Le fondamentali innovazioni e le opzioni compiute in sede di attuazione dei criteri e principi della delega verranno illustrate in relazione ai singoli capi.

CAPO I -DISPOSIZIONI IN TEMA DI AMMISSIONE IN MAGISTRATURA E UDITORATO-

Il capo I consta di nove articoli e disciplina il concorso per uditore giudiziario, ed in particolare i requisiti per l'ammissione al concorso, la fase iniziale della presentazione della domanda, la composizione e le funzioni della commissione di concorso, lo svolgimento delle prove, i lavori della commissione; infine, il capo I prevede la nomina degli uditori e, mediante rinvio al decreto legislativo sulla Scuola superiore della magistratura, la destinazione degli uditori al tirocinio.

Art. 1. Concorso per uditore giudiziario

Il comma 1 prevede la cadenza annuale del bando di concorso; i commi 2, 3, 4 e 5 prevedono le materie su cui vertono le prove scritte ed orali, i punteggi attribuiti all'esito delle prove, conservando le previsioni già contenute nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

In funzione del successivo svolgimento delle funzioni e della attribuzione della sede, il comma 6 prevede che il candidato indichi nella domanda di partecipazione al concorso, a pena d' inammissibilità, se intende accedere alla funzione giudicante ovvero a quella requirente.

Viene ora previsto (comma 7) un colloquio d' idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, che dovrà tener conto delle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione predetta; detto colloquio sarà condotto secondo modelli di valutazione approvati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministro della salute.

Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso

Il comma 1 prevede i requisiti per l'ammissione al concorso, richiedendo, oltre alla laurea in giurisprudenza, il possesso di specifici titoli ovvero lo svolgimento di determinate esperienze professionali che implicano un approfondimento delle conoscenze nelle materie giuridiche.

Il comma 2 mantiene alcune condizioni già previste dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 relative alla cittadinanza, all'esercizio dei diritti civili, alla condotta del candidato, nonché le previsioni vigenti relative all'innalzamento del limite di età per la partecipazione al concorso. Il comma 4 mantiene l'esclusione dal concorso di coloro che il Consiglio superiore della magistratura non reputi di condotta incensurabile ovvero che siano imparentati, nella linea e nel grado specificati nella norma, con soggetti condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Art. 3. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

L'articolo prevede la cadenza (annuale) dei concorsi, il periodo in cui devono tenersi le prove, le fasi salienti della procedura concorsuale. E' previsto che il concorso si tenga in Roma (comma 1), con la possibilità di tenere le prove scritte, in considerazione del numero dei candidati, anche in altre sedi (comma 3), assicurando in tal caso il collegamento a distanza delle commissioni esaminatrici. Il comma 4 specifica la composizione del comitato di vigilanza che esercita le funzioni della commissione presso le sedi diverse da Roma.

Art. 4. Presentazione della domanda

L'articolo contempla termini e modalità della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ricalcando sostanzialmente il tenore della norma già contenuta nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 5. Commissione di concorso

La norma prevede la composizione della commissione di concorso, gli adempimenti fondamentali della fase di insediamento, le regole di funzionamento.

La commissione è composta da membri nominati dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, tra magistrati e professori universitari, in numero determinato in relazione al presumibile numero dei candidati e in funzione del rispetto dei termini previsto per l'espletamento della procedura.

E' previsto che i componenti magistrati siano in numero variabile da un minimo di dodici a un massimo di sedici, e che i professori universitari, scelti tra quelli di prima fascia nelle materie oggetto di esame, siano in numero variabile da un minimo di quattro a un massimo di otto; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati.

Il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche.

In linea di principio, è previsto l'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali dei componenti le commissioni, a meno che non sia possibile raggiungere il numero sufficiente di componenti; in questo caso è possibile l'esonero parziale.

Per utilizzare conoscenze preziose e per ovviare a possibili difficoltà nel reperimento dei componenti la commissione (il decreto esclude la nomina di chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi) è previsto che il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possano essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni i quali, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che esercitavano le funzioni richieste per la nomina all'atto della cessazione dal servizio.

Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività con la presenza di almeno nove di essi, numero nel quale dev'essere ricompreso il presidente ed almeno un professore universitario.

Art. 6. Lavori della commissione

I Lavori della commissione sono disciplinati in modo da rispettare il lasso temporale previsto dalla legge delega (art. 2, comma 1, lett. d) n.1); a tal fine, sono previsti meccanismi acceleratori che vanno dalla convocazione di sedute supplementari (comma 4) sino alla revoca dei membri da parte Consiglio superiore della magistratura (commi 6 e 8).

Il comma 3 prevede che i lavori della commissione siano articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa, mentre il comma 5 raccorda alle finalità anzidette i periodi di congedo ordinario fruibili dai componenti della commissione.

Art. 7. Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura

L'articolo riproduce le previgenti disposizioni in ordine ai limiti di ammissibilità ed alle esclusioni dai successivi concorsi.

Anche nel nuovo ordinamento, deve ritenersi che l'esclusione dai concorsi successivi si riconnetta alla dichiarazione della terza inidoneità, con la conseguente ammissibilità ai concorsi successivi quando la terza dichiarazione di inidoneità intervenga dopo l'ammissione al concorso successivo.

Art. 8. Nomina ad uditore giudiziario

L'articolo disciplina la nomina ad uditore giudiziario, individuando i criteri per l'individuazione del posto in graduatoria e l'attribuzione della sede.

In sintesi, la sequenza prevista dai commi 1 e 2 è la seguente: in primo luogo viene stilata la graduatoria secondo il punteggio riportato dai candidati; quindi viene emesso il decreto ministeriale di nomina; successivamente, le sedi vengono assegnate accordando rilevanza di titolo preferenziale all'indicazione della funzione -requirente o giudicante- indicata nella domanda di partecipazione, come previsto dalla legge di delega sub art. 2, comma 1, lett. a) n. 4). Solo in caso di parità di punti, applicato il predetto titolo preferenziale, si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Il comma 3 prevede un termine di decadenza per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza.

Art. 9. Destinazione degli uditori, assimilazione gerarchica e trattamento economico

La norma coordina il periodo di tirocinio con le previsioni contenute nel decreto legislativo che prevede l'istituzione e l'attività della scuola superiore della magistratura.

Viene mantenuta la previsione secondo cui il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.

CAPO II FUNZIONI DEI MAGISTRATI

Il capo II consta di due articoli ed individua le funzioni dei magistrati, ricomponendole in un quadro organico.

Artt. 10 e 11. *Funzioni dei magistrati. Funzioni di merito e di legittimità*

Le norme individuano le funzioni dei magistrati, distinguendole, secondo le indicazioni della legge delega, in funzioni di merito e in funzioni di legittimità, giudicanti e requirenti.

Sono previste funzioni requirenti e giudicanti, funzioni direttive e semidirettive (giudicanti e requirenti) sia di primo che di secondo grado, funzioni di legittimità, funzioni direttive di legittimità (giudicanti e requirenti), queste ultime distinte in direttive, direttive superiori e direttive apicali.

Nell'ambito delle funzioni direttive di primo grado (giudicanti o requirenti) sono distinte funzioni direttive di grado elevato, corrispondenti a quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e di procuratore della Repubblica presso i predetti tribunali.

CAPO III DELLA PROGRESSIONE NELLE FUNZIONI

Il capo III consta di un articolo che disciplina la progressione nelle funzioni

Art. 12. *Progressione nelle funzioni*

L'articolo prevede la progressione nelle funzioni, innovando radicalmente la normativa previgente.

Va evidenziato, in primo luogo, il principio secondo cui, sino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario, i magistrati debbono svolgere effettivamente funzioni requirenti o giudicanti di primo grado (comma 2); unica eccezione prevista, per evidenti esigenze di ordine costituzionale, è quella in favore dei magistrati posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

La progressione nelle funzioni si effettua mediante concorso per titoli ed esami o mediante concorso per titoli (comma 1). Le funzioni di secondo grado possono essere attribuite, alternativamente, dopo otto anni di esercizio effettivo delle funzioni di primo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura previo concorso per soli titoli (comma 3).

Le funzioni di legittimità sono attribuite, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali (comma 4). Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado (comma 5).

Le funzioni semidirettive o direttive sono invece attribuite previo concorso per soli titoli (comma 6).

CAPO IV PASSAGGIO DI FUNZIONI

il capo IV consta di quattro articoli che disciplinano il passaggio di funzioni.

Artt. 13, 14 e 15. Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti. Periodicità dei passaggi

Le norme disciplinano il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, imponendo, in attuazione della legge delega, una scelta netta e definitiva circa le funzioni – requirenti o giudicanti- che il magistrato dovrà svolgere (art. 13, comma 1).

In particolare, è previsto che entro il terzo anno di esercizio delle funzioni assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella diversa funzione. Per ottenere il passaggio di funzioni i magistrati devono frequentare l' apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui giudizio finale è valutato ai fini del passaggio.

Per evitare gli inconvenienti derivanti dalle prime applicazioni della disciplina, è previsto che se al momento della domanda il concorso non è stato bandito, la domanda venga presentata con riserva di integrare i titoli, e che la domanda dispieghi effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

L'art. 15 prevede che il Consiglio superiore della magistratura individui annualmente e, comunque, con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado

al fine di consentire il passaggio di funzione (comma 1). Il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti, e viceversa, deve avvenire per posti disponibili in uffici giudiziari aventi sede in diversi distretti, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 11 del codice di procedura penale (art. 15, comma 3).

Art. 16. Regime transitorio.

Il comma 1 detta la disciplina transitoria per i concorsi per il passaggio di funzioni banditi in data anteriore all'effettiva entrata in funzione della Scuola superiore, escludendo in tal caso la necessità della partecipazione ai corsi di formazione presso la medesima.

I commi 2 e 3 recano la disciplina transitoria per coloro che vogliono cambiare funzioni.

Il comma 4 reca la disciplina del passaggio di funzioni relativamente ai magistrati fuori ruolo al momento dell'acquisto di efficacia della nuova normativa.

CAPO V ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI PRIMO GRADO

Il capo V consta di tre articoli che disciplinano l'assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado

Art. 17 e 18. Posti vacanti nella funzione requirente e giudicante

Gli articoli 17 e 18 contemplano il meccanismo mediante il quale assicurare la copertura dei posti vacanti nelle funzioni di primo grado.

In primo luogo, è previsto che l'individuazione e l'assegnazione delle sedi vacanti sia effettuata Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto della necessità di assicurare il passaggio tra le funzioni (art. 17, commi 1 e 2 e art. 18, commi 1 e 2).

Il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento, previo parere del Consiglio giudiziario (art. 17, comma 2 e art. 18, comma 2).

La parte residua dei posti individuati vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura (art. 17 comma 3, art. 18 comma 3).

Art. 19. Permanenza presso gli uffici giudiziari

Per evitare i molti inconvenienti legati ad una lunga permanenza del magistrato nella stessa sede e nelle stesse funzioni, è previsto un limite al periodo di permanenza presso l'ufficio giudiziario ovvero all'esercizio continuativo delle stesse funzioni nell'ufficio. La norma riprende ed eleva a principio generale quello già previsto in relazione alla funzione di Giudice per le indagini preliminari.

In applicazione del principio di buon andamento la norma attribuisce peraltro al Consiglio superiore della magistratura il potere di prorogare il termine di permanenza in relazione a comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio, contemplando specificamente la necessità di concludere processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine (comma 1).

CAPO VI ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI SECONDO GRADO

Il Capo VI consta di tre articoli che disciplinano l'assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado.

Artt. 20 e 21 Posti vacanti nelle funzioni giudicante e requirente

I due articoli regolano, con disposizioni speculari attuative delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), numeri 3) e 4), della legge numero 150 del 2005, l'assegnazione dei posti nelle funzioni giudicanti (art. 20) e l'assegnazione dei posti nelle funzioni requirenti di secondo grado (art. 21).

Le norme prevedono, in conformità con la delega, l'assegnazione dei posti vacanti nelle funzioni di secondo grado, residuati dopo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano le funzioni di secondo grado.

Il Consiglio superiore della magistratura assegna pertanto i posti di secondo grado per il 30 per cento ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui è possibile partecipare già dopo otto anni dall'ingresso in magistratura (art. 12, comma 3) e, per il 70 per cento, ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli cui è possibile accedere dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura (art. 12, comma 3), ferma la possibilità che i posti non coperti in uno dei due concorsi siano assegnati ai magistrati dichiarati idonei nell'altro, e tenuto altresì conto del giudizio finale formulato al termine degli appositi corsi di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura. L'assegnazione dei posti da parte del Consiglio superiore della magistratura presuppone, quindi, il superamento di un concorso. E', infatti, solo nell'ambito dei candidati risultati idonei in uno dei due concorsi, che il Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del parere dei consigli giudiziari e degli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fine del conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, assegnerà i posti vacanti nelle funzioni di secondo grado, giudicanti o requirenti. E' così attuata una delle previsioni più innovative della legge di delegazione: l'introduzione di un sistema di progressione in carriera legato, da un canto, al

superamento di un concorso, dall'altro, all' effettiva copertura del posto per le funzioni superiori. Va peraltro specificato che è il Consiglio superiore della magistratura a formare la graduatoria, tenendo presente, come già detto, anche elementi ulteriori rispetto al superamento del concorso.

I due articoli in esame dettano poi, conformemente ai principi e criteri di cui ai numeri 3.6), 3.7) e 3.8), nonché 4.6), 4.7) e 4.8), della lettera l) del comma 1, dell'articolo 2, della legge di delegazione, le corrispondenti disposizioni in materia di legittimazione dei magistrati che hanno assunto funzioni di secondo grado a presentare domanda di tramutamento (artt. 20, comma 3 e 21, comma 3), di conferimento della precedenza assoluta alle domande di tramutamento, presentate dopo tre anni, dei magistrati che hanno assunto le funzioni di secondo grado in una sede indicata come disagiata (artt. 20, comma 4, e 21, comma 4), di rilevanza della valutazione della laboriosità nella valutazione delle suddette domande di tramutamento (artt. 20, comma 5 e 21, comma 5). Quest'ultima valutazione di laboriosità risponde all'esigenza di riscontrare nell'operato del magistrato la concreta soddisfazione di quelle particolari esigenze che caratterizzano le c.d. sedi disagiate, e che meritano la preferenza assoluta nel successivo tramutamento.

Art. 22 Regime transitorio

Il comma 1 esclude la necessità di frequentare gli appositi corsi presso la scuola superiore ai fini della assegnazione dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.

I commi 2 e 3 attuano le previsioni di cui all'art. 2 comma 9 lett. d), e) ed f) della delega.

CAPO VII ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ

Il Capo VII consta di tre articoli che disciplinano l' assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità. Ai concorsi per titoli e per titoli ed esami, alle commissioni di concorso previste per lo svolgimento delle prove per la progressione in carriera.

Art. 23 e 24. Posti vacanti nella funzione giudicante e requirente

I due articoli attuano la direttiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), numeri 7) e 9), della legge numero 150 del 2005, disciplinando l'assegnazione dei posti nelle funzioni giudicanti (art. 23) e l'assegnazione dei posti nelle funzioni requirenti di legittimità (art. 24).

I due articoli prevedono l'assegnazione dei posti vacanti nelle funzioni di legittimità, residuati dopo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura sulle domande di

assegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate da magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive o sulla loro assegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito.

Sui posti residui il Consiglio superiore assegna i posti vacanti, per il 30 per cento, ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui è possibile partecipare dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura o, pur senza aver svolto diciotto anni di servizio, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado (art. 12, commi 4 e 5) e, per il 70 per cento, ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli cui è possibile accedere dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado (art. 12, comma 4), ferma la possibilità che i posti non coperti in uno dei due concorsi siano assegnati ai magistrati dichiarati idonei nell'altro, e tenuto altresì conto del giudizio finale formulato al termine degli appositi corsi di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura. L'assegnazione dei posti da parte del Consiglio superiore della magistratura presuppone, quindi, il superamento di un concorso. E', infatti, anche in questo caso, solo nell'ambito dei candidati risultati idonei in uno dei due concorsi, che il Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del parere dei consigli giudiziari e degli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità, assegnerà i posti vacanti nelle funzioni di legittimità, giudicanti o requirenti. Anzi, la progressione in carriera che si concreta nell'accesso all'organo di vertice della magistratura prevede, da un canto, un meccanismo concorsuale e, dall'altro, il condizionamento della progressione all'effettiva copertura del posto.

Art. 25

L'art. 25 attua la disciplina transitoria quanto all'assegnazione delle funzioni di legittimità, attuando le previsioni di cui all'art. 2 comma 9 lett e) ed f) della delega.

CAPO VIII CONCORSI E COMMISSIONI

Il Capo VIII consta di tre articoli che disciplinano i concorsi per il passaggio di funzioni e per la progressione in carriera, la commissione incaricata di effettuare la valutazione ai fini del passaggio di funzioni e per la progressione in carriera.

Art. 26 Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami

La norma dà attuazione (commi da da 1 a 7), ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), n. 11), della legge numero 150 del 2005. Il comma 1 si apre con l'affermazione del principio guida per la valutazione: il riscontro della professionalità del magistrato (comma 1).

Segue, al comma 2, l'indicazione degli elementi di cui si dovrà tener conto, in via prevalente, ai fini della valutazione dei titoli, nonché degli elementi ulteriori, la cui individuazione era lasciata aperta dalla legge di delega, dai quali la professionalità del magistrato potrà essere desunta; ulteriori elementi che sono stati individuati nelle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonché nei titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali. Si è inteso con ciò dare rilievo, oltre che all'attività svolta dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, anche ad attività di carattere scientifico, o ad esperienze di natura tecnico-professionale idonee ad evidenziarne la professionalità. Per garantire una equa e corretta valutazione di professionalità, il comma 3 prevede l'utilizzazione di ogni mezzo idoneo a mantenere l'anonimato dell'estensore del provvedimento e dell'autore delle pubblicazioni.

I commi da 4 a 7, recano la disciplina dei concorsi per titoli ed esami, chiarendo che in tali concorsi si procede alla valutazione dei titoli soli in caso di esito positivo della prova di esame (comma 4, primo periodo); il comma 4 prevede anche che la valutazione dei titoli deve incidere nella misura del 50 per cento sulla votazione finale in base alla quale verrà redatto l'ordine di graduatoria; il comma 5 prevede che restano ferme le disposizioni vigenti ai fini della valutazione dei titoli per la assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia.

L'art. 26 prevede poi che gli esami, per la parte scritta, consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità ed implicanti la soluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari relative alle funzioni richieste e, per la parte orale, nella discussione del o dei casi pratici oggetto della prova scritta (commi 6 e 7). Nel costruire la prova scritta come prova eminentemente "pratica", si è inteso connotare l'esame in termini di prova di capacità professionale del magistrato nel concreto esercizio delle funzioni, piuttosto che in relazione ad un esercizio meramente teorico e dottrinale.

Il comma 8 prevede, infine, in attuazione dei principi e criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), numero 6) della delega, l'innalzamento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per i magistrati disciplinarmente sanzionati con una sanzione superiore all'ammonimento.

Art. 27. Corsi di formazione

L'art. 27 stabilisce, in conformità con il principio e criterio direttivo di cui al numero 12) della lettera l), del comma 1 dell'art. 2 della legge numero 150 del 2005, la validità settennale dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e di legittimità tenuti presso la Scuola superiore della magistratura.

Art. 28. Commissioni di concorso

L'art. 28 disciplina, ai commi da 1 a 4, in conformità con i principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), la composizione delle commissioni di concorso, nominate dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione ai concorsi previsti ai fini della progressione in carriera e, in particolare, ai fini dell' assegnazione delle funzioni giudicanti di secondo grado (comma 1), delle funzioni requirenti di secondo grado (comma 2), delle funzioni giudicanti di legittimità (comma 3) e delle funzioni requirenti di legittimità (comma 4). I commi 5 e 6 danno attuazione ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), numeri 1) e 2), prevedendo il regime della durata e della proroga delle commissioni in considerazione (comma 5) e dettando i limiti alla possibilità di riconfermare i componenti delle stesse (comma 6).

CAPO IX INCARICHI SEMIDIRETTIVI E DIRETTIVI

Il Capo IX consta di 21 articoli che disciplinano l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Individuazione ed attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi di merito.

Mentre l'articolo 29, reca la disposizione relativa alla individuazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, quanto alle sedi, dei posti vacanti negli incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti, di merito, gli articoli da 30 a 34, recano, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16), della legge di delegazione, la disciplina relativa alla attribuzione di tali incarichi, dettando, in particolare, le regole relative alla legittimazione alla partecipazione ai concorsi per titoli per il conferimento degli stessi.

Art. 35. Conferimento degli incarichi direttivi di merito

L'articolo 35 precisa che il conferimento degli incarichi direttivi di merito, oltre a presupporre la frequentazione dell'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura ed il conseguimento di una valutazione positiva nel relativo concorso per titoli, potrà aver luogo solo rispetto a magistrati che, al momento della pubblicazione del posto messo a concorso, possano garantire ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, fissata, dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio

1946, n. 511, richiamato dall'articolo in esame, a settanta anni. Tale disciplina è prevista in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17, della legge delega, che avevano prescritto, anche al fine di evitare avvicendamenti continui negli incarichi direttivi, tale limiti di periodo minimo di servizio residuo.

Il comma 2 prevede la disciplina transitoria dando attuazione alla delega di cui all'art. 2 comma 9 lett b) quanto alla frequentazione del corso presso la Scuola.

Art. 36. Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

L'art. 36, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57 bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), come, rispettivamente, modificato ed inserito dall'articolo 1 del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2004, n. 126 – disposizioni che sanciscono il diritto del pubblico dipendente, sospeso dal servizio o dalla funzione, o che abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza, a seguito di processo penale conclusosi in maniera ampiamente liberatoria, di ottenere il assegnazione o il ripristino del rapporto di impiego “anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro” – prevede che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di merito, nel computo degli anni di permanenza in servizio, alla data di ordinario collocamento a riposo si aggiunga un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non prestato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.

Art. 37. Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi di merito

L'articolo 37 costituisce attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 18), della legge numero 150 del 2005, prevedendo, al comma 1, la legittimazione dei magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità a partecipare ai concorsi per gli incarichi semidirettivi di primo e di secondo grado e per gli incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato e, al comma 2, che l'esercizio delle funzioni di legittimità costituisce, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi di primo grado elevato.

Art. 38, 39 e 40. Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità. Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità. Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali di legittimità

L'art. 38 reca la disposizione relativa alla individuazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità; gli articoli 39 e 40 prevedono, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge di delegazione, la disciplina relativa alla attribuzione di tali incarichi, oltre che di quello direttivo superiore apicale di legittimità, dettando, in particolare, le regole relative alla legittimazione alla partecipazione ai concorsi per titoli per il conferimento degli stessi.

Art. 41. Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità

L'articolo 41, comma 1, precisa che il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità, oltre a presupporre la frequentazione dell'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura ed il conseguimento di una valutazione positiva nel relativo concorso per titoli, potrà aver luogo solo rispetto a magistrati che, al momento della pubblicazione del posto messo a concorso, possano garantire ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, fissata, dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, richiamato dall'articolo in esame, a settanta anni. Tale disciplina, prevista in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 6), della legge delega, ricalca quella relativa al conferimento degli incarichi direttivi di merito, di cui all'articolo 35, salvo che per il meno restrittivo limite di età per il conferimento dell'incarico (due, anziché quattro anni prima della data di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo). Il comma 2 del medesimo articolo precisa, invece, che gli incarichi direttivi superiori e l'incarico direttivo superiore apicale di legittimità sono conferiti ai magistrati valutati positivamente nei relativi concorsi per titoli, senza le restrizioni di età previste per gli incarichi direttivi di legittimità.

Il comma 3 prevede la disciplina transitoria dando attuazione alla delega di cui all'art. 2 comma 9 lett b) quanto alla frequentazione del corso presso la Scuola.

Art. 42. Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

L'articolo 42, ricalca, con riferimento ai limiti di età per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità, la previsione formulata all'articolo 36 con riferimento ai limiti di età per il conferimento degli incarichi direttivi di merito

Art. 43. Concorsi per gli incarichi direttivi

L'articolo disciplina i concorsi per gli incarichi direttivi. L'incarico viene conferito previo superamento di un concorso finalizzato alla verifica circa l' idoneità del magistrato a svolgere le funzioni direttive. Tale valutazione è compiuta dalla commissione di concorso prevista dall'art. 47 (comma 1).

La commissione valuta i titoli in riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive (comma 1); trattandosi di un giudizio complesso che involge molteplici aspetti della professionalità del magistrato, è previsto che la commissione valuti anche la laboriosità del magistrato e la sua capacità organizzativa. La completezza e la globalità della valutazione si riflette anche nella successiva valutazione del Consiglio superiore della magistratura, che forma la graduatoria acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, o del consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, nei concorsi per le funzioni direttive di legittimità (comma 2).

Il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive costituisce titolo preferenziale, in quanto elemento presuntivo di attitudine allo svolgimento delle funzioni direttive richieste (comma 5).

Il Consiglio superiore della magistratura propone quindi al Ministro della giustizia, secondo le modalità del concerto di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso (comma 2).

Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, può ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi (comma 3).

Art. 44. Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi

Il meccanismo previsto dall'art. 44 per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi ricalca parzialmente lo schema già detto a proposito del conferimento degli incarichi direttivi; anche in

questo caso, il concorso determina una dichiarazione d' idoneità allo svolgimento delle funzioni semidirettive da parte della commissione di cui all'art. 47, con una valutazione orientata specificamente alla verifica delle attitudini allo svolgimento delle funzioni semidirettive. La valutazione della laboriosità del magistrato e della sua capacità organizzativa è invece richiesta in via prevalente rispetto alla valutazione dei titoli (comma 1), questi ultimi individuati e valutati nello stesso modo previsto per il conferimento delle funzioni direttive (ai sensi dell'art. 26, commi da 1 a 5).

Anche per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi è previsto quale titolo preferenziale, in quanto elemento presuntivo di attitudine allo svolgimento delle funzioni semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive (comma 4). Al fine di realizzare la migliore valutazione possibile, per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate, il comma 6 impone di tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso (comma 6).

Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna quindi l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio d' idoneità espresso dalla commissione (comma 2).

Art. 45. Temporaneità degli incarichi direttivi

La norma sancisce il principio fondamentale della temporaneità dell'incarico direttivo, contemplando la possibilità di una sola proroga subordinata ad una valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura (comma 1).

Per non disperdere il patrimonio di esperienza e di capacità ormai acquisito, il comma 2 prevede che, alla scadenza dell'incarico, il magistrato potrà concorrere per altri posti direttivi, nel rispetto di un sostanziale mutamento del nuovo ambito di competenza territoriale. Pertanto, allo scadere dell'incarico direttivo, il magistrato potrà concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Nel caso in cui il magistrato non ambisca a svolgere ancora funzioni direttive, oppure nel caso che la relativa domanda sia stata rigettata, egli è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 4).

I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo senza che i predetti magistrati abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, essi ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero, da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

Il comma 5 prevede che i magistrati i quali alla data di entrata in vigore della nuova normativa ricoprono i incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo senza che i predetti magistrati abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, essi ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero, da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

Art. 46. Temporaneità degli incarichi semidirettivi

L'articolo disciplina la temporaneità degli incarichi semidirettivi in modo analogo a quanto previsto per gli incarichi direttivi, con poche varianti legate alla diversa rilevanza dell'incarico. In tal senso vanno evidenziati la diversa durata dell'incarico (comma 1) e l'assenza di proroga.

Art. 47. Commissioni di concorso

La norma prevede la composizione delle commissioni di concorso per l'assegnazione dei posti relativi alle funzioni direttive e semidirettive, giudicanti e requirenti.

Art. 48. Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia

Il comma 1 precisa, mediante sintetico rinvio ad altre disposizioni del decreto, che al concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia si applicano: il concorso e la dichiarazione d' idoneità da parte della commissione esaminatrice di cui all'articolo 47, il concerto del Ministero della giustizia ed i poteri attribuiti al Ministro dall'art. 43, la temporaneità dell'incarico (con la possibilità di proroga prevista dall'art. 45), la assegnazione alle funzioni da ultimo esercitate.

Il comma 2 prevede che alla scadenza dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia, il magistrato possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello previsto ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 49. Regime transitorio

L'articolo reca un regime transitorio per il conferimento degli incarichi semidirettivi di 1° e 2° grado e direttivi di 1° grado e 1° grado elevato, degli incarichi direttivi di 2° grado, e degli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità, attuando il regime transitorio previsto dall'art. 2 comma 9 lett. f) ultima parte.

CAPO X MAGISTRATI FUORI RUOLO

Il capo consta di un solo articolo che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati

Art. 50. Ricollocamento in ruolo

L'articolo disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati.

Il primo comma prevede che il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte. Il ricollocamento deve avvenire nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni. Nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, il ricollocamento in ruolo deve avvenire in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.

Il secondo comma porta a dieci anni il termine massimo di collocamento fuori ruolo, non computandosi in detto periodo massimo quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del decreto.

Il terzo comma esclude, in ogni caso, che i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare possano partecipare ai concorsi previsti dal decreto.

I comma 5 e 6 prevedono il regime transitorio per il ricollocamento in ruolo dei magistrati.

CAPO XI PROGRESSIONE ECONOMICA DEI MAGISTRATI

Il capo prevede la progressione economica dei magistrati, elencando sette classi stipendiali e differenziandone i singoli presupposti.

Art. 51. Classi di anzianità

Il primo comma prevede che la progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo sette classi crescenti di anzianità, salva la possibilità di conseguire la superiore classe stipendiale a seguito del superamento del concorso, fermo restando il miglior trattamento economico eventualmente conseguito dal magistrato.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il capo costa di quattro articoli che disciplinano l'ambito di applicazione del decreto, la copertura finanziaria, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

Art. 52. Ambito di applicazione

La norma esclude che il decreto si applichi alle magistrature diverse da quella ordinaria.

Art. 53. Copertura finanziaria

La norma specifica le risorse mediante le quali far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del decreto

Art. 54. Abrogazioni

La norma prevede una serie di abrogazioni rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto; in particolare, vengono abrogate una serie di norme del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 ormai incompatibili con il nuovo ordinamento, nonché le leggi 25 luglio 1966 n. 570 e 20 dicembre 1973 n. 831.

Art. 55 Decorrenza di efficacia

La norma prevede il momento dal quale le disposizioni del decreto hanno effetto, individuandolo nel novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA.

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI.

a) **necessità dell'intervento normativo.**

L'intervento costituisce attuazione della previsione della legge di delega.

b) **analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento incide, principalmente, sulle disposizioni dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto numero 12 del 1941 e, in particolare, sul titolo V dello stesso.

c) **analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Nessun contrasto.

d) **analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.**

Nessun profilo di sovrapposizione, stante la competenza esclusiva statale in materia.

e) **verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.**

Nulla da rilevare.

f) **verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.**

Nulla da rilevare.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO.

a) **individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Nulla da rilevare.

b) **verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

c) **ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.**

Nulla da rilevare, non fecendosi, nel testo, ricorso alla tecnica della novellazione.

d) **individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

All'art. 54 si è disposta l'abrogazione delle disposizioni la cui abrogazione – ferma restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo con le altre leggi dello Stato e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005 – si è ritenuto opportuno disporre sin dalla data di acquisto di efficacia del decreto.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE.

a) **Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

Coinvolti sono, principalmente, il Consiglio superiore della magistratura e l'Amministrazione della giustizia.

b) **Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.**

Nulla da rilevare.

c) **Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

Vedi relazione illustrativa.

d) **Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale**

Nulla da rilevare.

e) **Aree di criticità.**

Eventuali aspetti di criticità, che potranno emergere in sede di applicazione del decreto, potranno essere oggetto dell'intervento correttivo già previsto dal legislatore delegante all'articolo 1, comma 6, della legge delega.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Nulla da rilevare.

g) Strumento normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto legislativo è espressamente previsto come strumento attuativo dalla fonte delegante.

MONITORAGGIO PROGRAMMA GOVERNO

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
PROVVEDIMENTO PROPOSTO						
Decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione degli articoli, 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150.						
d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	Decreto-legge	d. <input checked="" type="checkbox"/> lgs.	d.P.R.	d.P.C.M.	d.m. Altro

(*) barrare la casella che interessa

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO		
già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.)	Nuovo	
	descrizione	G .M./G.S. e macro-area di riferimento (**)
	Progetto Ordinamento della magistratura	GS-3

(**) G.M. = Grande Missione ; G.S. = Grande Strategia

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO					
Primarie			Secondarie		
tipo	Data	Numero	tipo	Data	numero
legge	25 luglio 2005	150			
R.D.	30 gennaio 1941	12			

STANZIAMENTI DI BILANCIO						
U.P.B. Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze						
e.f. 2005	e.f. 2006	e.f. 2007	event. Oneri a regime			
importo	importo	importo	importo			
1.554.924	3.109.849					